



ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1 –PIRRI 2

Via dei Partigiani n° 1 - CAGLIARI-Pirri
Tel. 070560096 - cell. 3356788054
Cod.fisc.92168640925

E-mail CAIC86400G@istruzione.it pec: CAIC86400G@pec.istruzione.it
www.comprensivopirri.edu.it

Circolare n. 331

Cagliari, 08 aprile 2025

A tutto il Personale Scolastico

Alla DSGA

Al sito web

Oggetto: Pubblicazione graduatorie interne provvisorie personale Docente e ATA dell'Istituto a.s. 2025/2026.

Si comunica al personale Docente e ATA che, alla sezione “Albo online” del sito web dell'Istituto, sono pubblicate le graduatorie provvisorie in oggetto.

Avverso le suddette graduatorie è ammessa la presentazione di motivato reclamo scritto, utilizzando la modulistica in allegato, **entro 10 giorni dalla pubblicazione**, rivolto al Dirigente Scolastico, da far pervenire via email all'indirizzo caic86400g@istruzione.it con **OGGETTO: Reclamo avverso alle graduatorie interne.**

I reclami saranno esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati, entro i successivi 10 giorni.

Nello stilare la graduatoria si è tenuto conto delle indicazioni contenute nell'O.M. n. 36 del 28/02/2025 (allegata alla circolare interna n. 282). Si evidenzia quanto segue:

1. **Anzianità di servizio:**

l'attribuzione del punteggio per il servizio pre-ruolo varia, a seconda se sia stato prestato o meno nel ruolo di attuale titolarità.

- Per il servizio pre-ruolo prestato nel ruolo di attuale titolarità, sono attribuiti:
 - per l'a.s. 2025/2026, punti 4 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni
 - per l'a.s. 2026/2027, punti 5 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni
 - per l'a.s. 2027/2028, punti 6 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni
- Per il servizio pre-ruolo (e di ruolo) prestato in un ruolo diverso da quello attuale titolarità, sono attribuiti punti 3 per ciascun anno di servizio, con le seguenti precisazioni:
- gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni ai docenti titolari nella scuola primaria (e viceversa);

- gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia/primaria si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi ai docenti titolari nella secondaria di primo/secondo grado;
- gli anni di servizio prestati nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni ai docenti titolari nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa);
- gli anni di servizio prestati nella scuola secondaria di primo grado/secondo grado si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi ai docenti titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia.
- La valutazione succitata riguarda il servizio sia pre-ruolo che svolto in altro ruolo.
- In caso di docenti titolari su posto di sostegno, il pre-ruolo prestato con il previsto titolo di specializzazione si raddoppia.
- Nella misura della presente voce **è valutato il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale**
- Il servizio di ruolo è valutato punti 6 ogni anno per tutti gli anni; in caso di docenti titolari su posto di sostegno, il servizio di ruolo si raddoppia;
- **Continuità:** per il servizio di ruolo prestato, **ininterrottamente**, negli ultimi tre anni scolastici, nella scuola di attuale titolarità sono attribuiti punti 12 (4 punti per ogni anno) e, per ogni ulteriore anno, **entro il quinquennio**, punti 5; infine per ogni ulteriore anno, **oltre il quinquennio**, punti 6.

In sostanza, per il servizio svolto ininterrottamente secondo quanto detto:

- dopo i primi tre anni sono attribuiti punti 12;
- poi per ulteriori due anni punti cinque ogni anno;
- dal sesto anno in poi punti sei ogni anno

Si precisa che nel modulo Scheda di valutazione titoli, allegato alla circolare n. 284, venivano calcolati, erroneamente, 5 punti per ogni anno entro il quinquennio.

- Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune. La mobilità volontaria e l'assegnazione provvisoria, una volta ottenute, fanno perdere la continuità maturata fino a quel momento.

2. **Esigenze di famiglia:**

- Ricongiungimento: L'attribuzione dei 6 punti spetta:
 - nel caso in cui il familiare sia residente nel comune di titolarità dell'interessato;
 - nel caso in cui nel comune di residenza del familiare non vi siano scuole richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti vicinore alla sede di titolarità;
 - nel caso in cui nel comune di residenza del familiare vi sia un plesso della scuola

sede di organico (scuola sempre di titolarità dell'interessato).

- Figli: Il punteggio per i figli d'età inferiore ai 6 anni (4 punti) e d'età superiore ai 6 anni ma inferiore ai 18 ovvero per i figli maggiorenni totalmente o permanentemente inabili a proficuo lavoro (3 punti), spetta sempre, a prescindere dalla residenza dei medesimi. Si precisa che:
 - spettano 5 punti anche per i figli che compiano 6 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento (quindi per i figli che abbiano già compiuto o compiano 6 anni nel 2025);
 - spettano 4 punti anche per i figli che compiano 18 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento (quindi per i figli che abbiano già compiuto o compiano 18 anni nel 2025).

3. **Titoli generali:**

- Per avere diritto ai 12 punti il **concorso deve essere ordinario per esami e titoli**, nonché deve essere stato svolto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Si valuta un solo pubblico concorso.
- Non sono valutati sia nella mobilità che nelle graduatorie interne di istituto: -i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento; - i concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione; - i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 e D.M. 631 del 2018 (concorso straordinario scuola secondaria di primo e secondo grado); - il concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria.
- Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.
- Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

4. **Esclusione dalla graduatoria:** Per i docenti che rientrano nelle seguenti precedenze (art. 13 c. 2 del CCNI) secondo i criteri e le modalità indicati all'art. 13 c. 1 del CCNI e cioè:

- a. **I (emodializzati e non vedenti):** Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna aver prodotto a scuola tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni che danno diritto alla esclusione;
- b. **III (disabilità personale e cure continuative):**
- i. personale con disabilità ovvero la precedenza prevista dalla L.104. Si precisa che possono essere ritenute valide le certificazioni: a) la situazione di disabilità (non necessariamente grave, quindi anche art. 3 comma 1 legge 104/92); b) il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al docente
 - ii. Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L. nelle quali deve risultare la dicitura "grave patologia". In questi casi non è richiesta una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità del docente, ma è necessaria solo la certificazione che attesti l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.
 - iii. Personale in possesso di certificazione medica di cui all'art.33 comma 6 della l.104 (ossia disabilità grave). Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto occorre che la documentazione medica riporti la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92). Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità (il verbale di accertamento dello stato di handicap non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l'invalidità totale).
- c. **IV (assistenza al familiare disabile);** L'esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia in cui è domiciliato il familiare disabile (non può, quindi, essere escluso, in nessun caso, chi assiste il disabile domiciliato in una provincia diversa. L'altra condizione è che la scuola di titolarità del docente sia anche nello stesso comune o distretto sub comunale in cui è domiciliato il familiare disabile. Pertanto, il comune in cui è ubicata la scuola e comune in cui è domiciliato il disabile devono coincidere. A quest'ultimo punto si applica però una deroga con relativo obbligo del docente:
- i. Qualora la scuola di titolarità sia nella stessa provincia ma in comune diverso o distretto sub comunale diverso dal domicilio del familiare disabile, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento. Se

la domanda non è stata, invece, presentata, il docente viene inserito a pettine e non fruisce dell'esclusione.

- ii. Pertanto, in quest'ultimo caso, il docente, deve aver già prodotto domanda di mobilità (con l'avvertenza che non può produrla dopo essere stato individuato soprannumerario e quindi chiedere l'esclusione dalla graduatoria) e fermo restando che il familiare disabile sia comunque domiciliato all'interno della provincia di titolarità.
- d. VII (**amministratori degli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità**). Precedenza prevista dall'art. 18 della l. 3/8/99 n. 265 ovvero personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali compresi i consiglieri di pari opportunità. Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna aver prodotto la documentazione dalla quale deve risultare la carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali (compresi i consiglieri di pari opportunità). **ATTENZIONE:** L'esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli EE.LL., anche se in un comune diverso rispetto a quello di titolarità (in quest'ultimo caso non c'è l'obbligo di produrre domanda di trasferimento verso il comune in cui si svolge il mandato).

Il Dirigente Scolastico
Valentino Pasquale Pusceddu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs.39/1993